

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELENA BARGELLI

Seduta del 25/07/2023

FATTO

Il cliente, concluso un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio in data 16/5/2018 (n. ***555), da rimborsare in n. 120 rate, di ammontare pari a € 220,00 ciascuna ed estinto anticipatamente il 30/6/2020 dopo la scadenza della rata n. 48, richiede l'importo di € 824,22 (oltre che delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute), in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis*. Chiede, poi, il rimborso delle spese di assistenza difensiva e gli interessi legali dal reclamo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma la correttezza del conteggio estintivo finale, riferito alla data del 31/6/2022, in occasione del quale sono stati riconosciuti, in favore del cliente, oltre l'abbuono degli interessi non maturati per le n. 72 rate residue, il rimborso di € 325,28. Precisa di avere rimborsato al cliente € 170,97 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "commissioni di attivazione" e alle "spese di istruttoria", determinato applicando il criterio del costo ammortizzato, a seguito del reclamo. Inoltre, afferma di aver riconosciuto gli interessi legali e € 20,00 per le spese di presentazione del presente ricorso, corrispondendo al rappresentante del cliente, a mezzo di bonifico bancario, la somma complessiva di € 195,93.

Eccepisce che le "commissioni di attivazione" sono costi up front, trattandosi di importi



dovuti a copertura delle attività preliminari e/o di perfezionamento del prestito, esaurite nella fase iniziale di instaurazione del rapporto; che le “Spese di istruttoria e notifica” non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata poiché sono riferite ad attività di verifica preliminare alla successiva erogazione del prestito; le “commissioni di intermediazione (rete esterna)” sono maturate per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata o meno, mentre il loro ammontare è stato interamente corrisposto all’intermediario del credito cui il cliente si è autonomamente rivolto; le commissioni di gestione, pacificamente ricorrenti e rimborsabili, come stabilito in contratto (e già anticipato sopra), nel conteggio di estinzione anticipata sono state rimborsate nella misura di € 307,47, secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*. Deduce che la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 - che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 11 octies, c. 2, del D.L. 73/2021 - renderebbe possibile l’interpretazione della norma previgente in conformità con l’articolo 16.1 della direttiva n. 48/2008/CE così come interpretato dalla sentenza Lexitor, che in nessun punto si riferirebbe, nel richiedere la riduzione del costo totale del credito, ai compensi relativi alle attività svolte dai terzi, riguardando invece i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente; da ultimo la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 9 febbraio 2023, C-555/21, ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi recurring) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo. A seguito di tale sentenza sarebbe quindi venuta meno anche l’efficacia vincolante della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che del resto riguardava solo la precedente versione dell’art. 125 sexies, c. 1, TUB. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il presente ricorso ha a oggetto un contratto di finanziamento stipulato in data 16/5/2018 ed estinto al 30/06/2022, alla scadenza della rata n. 48 di n. 120 totali.

È in atti il conteggio estintivo, da cui emerge l’avvenuto rimborso, in sede di estinzione anticipata, di € 325,28 a titolo di “Storno commissioni gestione”. È altresì in atti la quietanza liberatoria, che conferma la data di estinzione sopra indicata.

Dal contratto risulta l’intervento di un agente in attività finanziaria (intermediario del credito).

Nell’affrontare il merito del presente ricorso il Collegio richiama l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di conseguenze dell’estinzione anticipata di un finanziamento sottoposta alla disciplina di cui all’art. 125-sexies TUB.

A seguito dell’ordinanza con cui il Tribunale di Torino (2 novembre 2021), ha sollevato, con riferimento agli artt.3, 11 e 117/1° Cost., in relazione all’art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza “Lexitor” dell’11 settembre 2019, questione di costituzionalità dell’art.11 octies, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n.73, conv. in legge 23.7.2021, n.106, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino le “disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”, ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022 ha accolto parzialmente la questione di costituzionalità. Essa ha quindi dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in



cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri recurring. In conseguenza di questa pronuncia, non può più dubitarsi che, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125 sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti o istantanei. In questi devono intendersi ricompresi anche quelli relativi all'intervento di un intermediario del credito, non essendo stati esclusi dalla sentenza "Lexitor".

Nessuna indicazione contraria può trarsi dalla successiva sentenza della Corte di Giustizia UE del 9 febbraio 2023, C-555/21, che, senza sconfessare la precedente "Lexitor", concerne la sola materia del credito immobiliare.

Pertanto, al Collegio si pone solo il problema di stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre sia disciplinato, anche per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, dall'art. 11 octies, comma 2, del d.l. n.73/2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n.2625 del 2019, allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo, oppure, ancora, ad altri criteri rinvenibili in via equitativa.

Come è noto, il "vecchio" art.125 sexies TUB – riproducendo pressoché letteralmente l'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE - non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art.125 sexies TUB stabilisce, al comma 2, che "i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato" e che, "ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato".

Secondo il Collegio l'argomento decisivo a favore dell'inapplicabilità della nuova disciplina ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 sta nel suo carattere dichiaratamente irretroattivo; ne deriva che, per tali contratti, deve aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui essi furono conclusi (lex contractus). Le norme di riferimento, dunque, sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n.2625/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

Tutto ciò premesso, il Collegio, verificate le condizioni economiche del finanziamento e le disposizioni in tema di estinzione anticipata, procede alla classificazione delle clausole sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi e definisce upfront le Commissioni di attivazione, le Spese di istruttoria e notifica e le Commissioni rete esterna; recurring le Commissioni di gestione.

Quanto alle commissioni di attivazione occorre puntualizzare che la qualifica come "upfront" risponde all'orientamento di questo Collegio, che l'ha ribadita in più occasioni (Coll. Milano, dec. nn. 9509/22 del 20/06/2022 e 9578/22 del 22/06/2022), poiché l'attività di "archiviazione documenti" sembra inequivocabilmente riferita alla fase preliminare alla conclusione del contratto. Altri Collegi, tuttavia, hanno inteso tale locuzione come allusiva di un'attività ricorrente (cfr. Coll. di Roma, dec. nn. 2056/21 del 26/01/21 e n. 15180/20 del 01/09/2020); altri hanno optato per il carattere recurring in virtù dell'opacità del contenuto descrittivo della clausola (cfr. Coll. Torino, dec. n. 23041/20 del 17/12/20).

Il Collegio, tuttavia, si orienta anche in questa occasione per ribadire il proprio convincimento sul punto.

L'intermediario dichiara di aver restituito, a giugno 2023, tramite bonifico, l'importo di € 195,93, inclusivo degli interessi legali e di € 20,00 per spese di procedura, come da comunicazione dell' 8/6/2023. La contabile allegata in atti riporta lo stato del pagamento in

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“bozza”. Poiché il cliente, in assenza di repliche, non conferma la ricezione del suddetto pagamento, questo non può dirsi accertato e, pertanto, al dispositivo andrà aggiunta la formulazione “al netto di quanto eventualmente già corrisposto”.

Il Collegio, applicando ai costi recurring il sistema di calcolo pro rata temporis e a quelli up front il criterio equitativo della c.d. “curva degli interessi”, in linea con quanto disposto dalla Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, dichiara dovuta la seguente somma:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 21.934,97	Tasso di interesse annuale	3,80%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	220,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	31/07/2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,98%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (lett. C)				0,07	Upfront	37,98%	0,03		0,03
Commissioni di gestione (lett. D)				541,76	Recurring	60,00%	325,06	325,28	-0,22
Spese di istruttoria e notifica (lett. E)				450,00	Upfront	37,98%	170,91		170,91
Commissioni rete esterna (lett.F)				924,00	Upfront	37,98%	350,94		350,94
Totale				1.915,83					521,66

L'importo risultante in tabella, pari a € 522,00 è inferiore a quanto chiesto dal cliente (€ 824,22), il quale ha applicato il criterio pro rata temporis a tutte le voci indicate.

Il cliente chiede anche gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo, e il rimborso delle spese legali per € 200,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 522,00, oltre interessi dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA